

**COMUNE DI
GRESSONEY-LA-TRINITÉ**
REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA



**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DEL CANONE DI CONCESSIONE PER
L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI
SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O
AL PATRIMONIO INDISPONIBILE,
DESTINATI A MERCATI REALIZZATI
ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE**

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 24 del 24.06.2021

INDICE

- Art. 1 - Oggetto del Regolamento
- Art. 2 – Presupposto del canone
- Art. 3 – Soggetto passivo
- Art. 4 – Rilascio dei titoli autorizzativi
- Art. 5 – Criteri per la determinazione della tariffa
- Art. 6 – Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici
- Art. 7 – Determinazione delle tariffe annuali
- Art. 8 – Determinazione delle tariffe giornaliere
- Art. 9 – Determinazione del canone
- Art. 10 – Modalità e termini per il pagamento del canone
- Art. 11 – Accertamenti – Recupero canone
- Art. 12 – Sanzioni ed indennità
- Art. 13 – Disposizioni finali

Art. 1. Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato a norma dell'articolo 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, contiene i criteri per la determinazione e l'applicazione del canone patrimoniale, introdotto con l'art. 1 commi 837 e successivi della L. 160/2019, di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate nel Comune di Gressoney-La-Trinité.
2. Il canone si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 della Legge 160/2019 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Art. 2. Presupposto del canone.

1. Il canone è dovuto per l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.

Art. 3. Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto al comune dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.

Art. 4. Rilascio dei titoli autorizzativi

1. Per il rilascio degli atti di autorizzazione amministrativa e concessione suolo pubblico nei mercati e fiere si rinvia al quadro normativo vigente in materia.

Art. 5. Criteri per la determinazione della tariffa

1. La tariffa del canone disciplinato dal presente regolamento è determinata sulla base dei seguenti elementi:
 - a) classificazione delle strade in ordine di importanza;
 - b) entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
 - c) durata dell'occupazione;
 - d) tipologia dell'occupazione;
 - e) valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata, al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area stessa all'uso pubblico con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità dell'occupazione nonché ai costi sostenuti dal Comune per la sua salvaguardia.

Art. 6. Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici

1. Ai fini dell'applicazione del canone le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificate in categorie, in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare.

Art. 7. Determinazione delle tariffe annuali

1. La tariffa standard annua in riferimento è quella indicata al comma 841 della Legge 160/2019, nella misura di euro 30,00 per i Comuni fino a 10.000 abitanti e costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata su base annuale e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati.
2. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, in funzione della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.
3. Coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria, nonché le fattispecie di occupazione che danno luogo alla relativa applicazione sono approvati annualmente dalla Giunta Comunale.
4. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

Art. 8. Determinazione delle tariffe giornaliere

1. La tariffa standard giornaliera in riferimento è quella indicata al comma 842 della Legge 160/2019, nella misura di euro 0,60 per i Comuni fino a 10.000 abitanti e costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata su base giornaliera e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari.
2. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, in funzione della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.
3. Coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria, nonché le fattispecie di occupazione che danno luogo alla relativa applicazione sono approvati annualmente dalla Giunta Comunale.
4. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

Art. 9. Determinazione del canone

1. Si applicano le tariffe giornaliere in ragione della superficie.
2. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale o giornaliera, il canone è determinato, ai sensi del periodo precedente, dall'applicazione del coefficiente deliberato sulla tariffa standard. Alla tariffa così determinata si applicano le seguenti ulteriori riduzioni:
 - a. per le occupazioni non inferiori a 15 giorni si applica una riduzione del 20%;
 - b. per le occupazioni non inferiori a un mese la riscossione avviene mediante convenzione a tariffa ridotta del 50%, previo pagamento anticipato del canone.

Art. 10 – Modalità e termini per il pagamento del canone

1. Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando unicamente la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o le altre modalità previste dal medesimo codice.

2. Per le occupazioni temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione; qualora l'importo del canone superi Euro 258,23 sarà facoltà dell'Ufficio, in base a motivata richiesta dell'interessato, concederne la rateazione (massimo 4 rate) con importi da corrispondersi entro il termine di scadenza della concessione.
3. Per le occupazioni periodiche, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, entro il 31 gennaio; per importi superiori a Euro 516,46 è ammessa la possibilità del versamento in quattro rate scadenti il 31.1 - 30.4 – 31.7 – 31.10
4. Per le occupazioni permanenti, il pagamento del canone relativo al primo anno di concessione deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione; per gli anni successivi il canone va corrisposto entro il 31 gennaio; per importi superiori a Euro 516,46 è ammessa la possibilità del versamento in quattro rate, la prima delle quali da corrispondere contestualmente al rilascio della concessione, le restanti tre rate scadenti il 30.4 – 31.7 – 31.10, sempreché la scadenza della concessione sia successiva ai predetti termini.
5. Nel caso di nuova concessione ovvero di rinnovo della stessa il versamento per l'intero o per l'importo della prima rata, quando ne è consentita la rateizzazione, deve essere eseguito prima del ritiro dell'atto concessorio. Il rilascio della concessione è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento del canone anche per le annualità pregresse a quella per cui si richiede il rilascio.
6. La variazione della titolarità della concessione di occupazione di suolo pubblico è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.
7. Nei casi di affitto del posteggio la variazione è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.
8. Il versamento del canone non deve essere eseguito qualora l'ammontare complessivo dello stesso non superi Euro 1,00.
9. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.
10. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini stabiliti, trovano applicazione gli interessi di legge e le sanzioni di cui all'art. 12 considerandosi a tali effetti ogni singola scadenza una autonoma obbligazione.
11. Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.
12. Il mancato versamento della rata unica del canone o il mancato versamento di 2 rate del canone comporta l'attivazione delle procedure di revoca della concessione dell'occupazione suolo.

Art. 11 – Accertamenti - Recupero canone

1. Il Comune o il Concessionario provvede, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento di tale entrata, al recupero dei canoni non versati alle scadenze e all'applicazione delle indennità per occupazioni abusive mediante notifica ai debitori di apposito avviso di accertamento esecutivo ai sensi della Legge 160/2019.

Art. 12. Sanzioni ed indennità

1. Alle occupazioni considerate abusive si applicano sia le indennità sia le sanzioni previste dall'art. 1, comma 821, lettere g) e h) della L. 160/2019, in virtù del richiamo a dette disposizioni contenuto nel comma 845 della citata Legge e precisamente:
 - a) un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;
 - b) una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra un minimo non inferiore all'ammontare dell'indennità come determinata alla precedente lettera a) ed un massimo non superiore al doppio della stessa, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
2. Alle altre violazioni delle disposizioni contenute nel presente regolamento, consegue l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 con l'osservanza delle disposizioni di cui al Capo I, Sezioni I e II della L. 24/11/1981 n. 689.
3. Nei casi di omesso, parziale o tardivo versamento del canone alla scadenza, è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa pari ad un punto percentuale del canone per ogni giorno di ritardo fino al trentesimo. Per ritardi superiori ai 30 giorni si applica la sanzione pari al 30 per cento dell'ammontare del canone.
4. L'indennità di cui al presente articolo e le spese di rimozione e di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno concorso a realizzare l'occupazione abusiva, ciascuno dei quali risponde della propria violazione agli effetti dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.
5. Il pagamento dell'indennità e della sanzione non sanano l'occupazione che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione

Art. 13. Disposizioni finali

1. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.
2. E' disapplicata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.
3. Il presente Regolamento entra in vigore il 01.01.2022.